

Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti



COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Commendatore Orazio Siino snc
90010 FICARAZZI (PA)
Telefono diretto 0916808461-0916808466
Fax 0916808462
Indirizzo Internet: www.lnd.it



STAGIONE SPORTIVA 2016/2017

COMUNICATO UFFICIALE N° 197 TFT 19

DEL 13 DICEMBRE 2016

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che tutti gli atti previsti dalle norme del C.G.S., ai sensi dell'art. 38 n° 7, possono essere comunicati a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o posta elettronica certificata, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale ed al Tribunale Federale Territoriale sono esclusivamente i seguenti:

1) Corte Sportiva di Appello Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)
FAX: 0916808462
PEC: cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it

2) Tribunale Federale Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)
FAX: 0916808462
PEC: tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it

Decisioni del Tribunale Federale Territoriale

DEFERIMENTI

Il Tribunale Federale Territoriale costituito dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall'Avv. Roberto Vilardo e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, e con la partecipazione della Procura Federale nella persona dell'Avv. Giulia Saitta, nella riunione del giorno 13 dicembre 2016 ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento n. 24/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. GIACOMO RUSTICO (Calciatore A.S.D. Campobello);

Sig. GIUSEPPE RUSTICO (Calciatore A.S.D. Campobello);

A.S.D. CAMPOBELLO.

Stagione sportiva 2015/2016 – Campionato 1^a categoria.

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 3506/1266 pf15-16GP/MB/pp del 06 ottobre 2016, i sigg. Giacomo Rustico e Giuseppe Rustico, per la violazione dell'art. 1 bis comma 1 del C.G.S., anche in riferimento all'art. 38 comma 1, e all'art. 61, comma 1 delle N.O.I.F., per avere rispettivamente sottoscritto le distinte delle gare Nostra Signora del Golfo/Campobello del 06/01/2016 e Campobello/Sciaccà del 10/01/2016, inserendo quale allenatore della A.S.D. Campobello il nominativo del sig. Filippo Cavataio, non regolarmente tesserato.

Con la medesima nota, e in relazione alle medesime violazioni, la Procura Federale ha deferito la A.S.D. Campobello, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4 comma 2 C.G.S.

Le parti deferite, chiesto rinvio disposto da questo Tribunale per la data odierna, sebbene ritualmente avvisate non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolta, né si sono presentate all'udienza dibattimentale, nella quale il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento e nell'irrinunciabilità dell'azione (art. 38 C.G.S. CONI), chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

Sei giornate di squalifica a carico dei sigg. Giacomo Rustico e Giuseppe Rustico;

Ammenda di € 700,00 a carico della A.S.D. Campobello.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione delle sopra indicate gare, disputate dalla A.S.D. Campobello, i tesserati deferiti hanno indicato quale allenatore, ciascuno nella distinta ufficiale consegnata al direttore in ognuna delle gare, il nominativo del sig. Filippo Cavataio (iscritto nei ruoli del Settore Tecnico – cod. 49.905), non regolarmente tesserato.

Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo i sigg. Giacomo e Giuseppe Rustico omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari, derivandone altresì la responsabilità della Società deferita, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate.

Devono pertanto trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, nei limiti indicati in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

Una giornata di squalifica a carico dei sigg. Giacomo Rustico e Giuseppe Rustico;

Ammenda di € 300,00 a carico della A.S.D. Campobello.

La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n. 26/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. ANGELO TRIPODO (Presidente all'epoca dei fatti della A.S.D. Tiger Messina);

A.S.D. TIGER MESSINA.

Stagione sportiva 2014/2015 – Campionato 2^a categoria gir. "E".

La Procura Federale, con nota prot. 4465/09 pf15-16AV/vg del 26/10/2016, ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale: 1) il sig. Angelo Tripodo, quale Presidente all'epoca dei fatti della A.S.D. Tiger Messina, per la violazione dell'art. 1 bis comma 1 del C.G.S., anche in riferimento all'art. 44 comma 1 del Regolamento L.N.D., per avere disatteso l'obbligo per le società che partecipano al campionato "Juniores Nazionale o Regionale" (rectius 2^a categoria) di tesserare e affidare la conduzione della squadra ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei Tecnici; 2) la A.S.D. TIGER MESSINA, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4 comma 1 C.G.S.

Le parti deferite, sebbene ritualmente convocate, non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolta, avendo già dedotto all'esito della conclusione indagini di essere incorse in errore circa la validità di una deroga all'obbligo di che trattasi, né si sono presentate all'udienza dibattimentale, nella quale il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento e nell'irrinunciabilità dell'azione (art. 38 C.G.C. CONI), chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

Mesi quattro di inibizione a carico del sig. Angelo Tripodo;

Ammenda di € 600,00 a carico della A.S.D. Tiger Messina.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti dalla Procura Federale che la Tiger Messina, in occasione di n° 3 gare suindicate del Campionato regionale di 2^a categoria, s.s. 2014/2015 (precisamente Tiger Messina/Messina Sud del 29/03/2015, Tiger Messina/Sporting Club Messina del 14/03/2015 e Cariddi/Tiger Messina del 21/03/2015), non ha utilizzato un allenatore abilitato del Settore Tecnico iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente tesserato, che avrebbe dovuto essere presente nelle suddette gare ufficiali.

Le superiori emergenze inducono a ritenere la responsabilità del soggetto deferito, nonché della A.S.D. Tiger Messina, nel cui interesse è stata espletata l'attività come sopra contestata.

Devono pertanto trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, pur nei limiti come appresso indicati in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi le seguenti sanzioni:

Mesi due di inibizione a carico del sig. Angelo Tripodo;

Ammenda di € 300,00 a carico della A.S.D. Tiger Messina.

La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Il Tribunale Federale Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Publicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 13 dicembre 2016

**Il Segretario
Maria Gatto**

**Il Presidente
Ing. Prof. Santino Lo Presti**